

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 maggio 2024

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2024, n. 3.

Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo. (24R00135). Pag. 1

REGOLAMENTO REGIONALE 30 gennaio 2024, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 «Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale». (24R00136) Pag. 3

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2023, n. 15.

Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace. (24R00099) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2023, n. 16.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022. (24R00100). Pag. 4

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023, n. 44.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 192.960,66, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato "Riqualficazione del circolo tennis Peppe Verna" - CUP: C13I17000000002 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). (23R00506). Pag. 8

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023, n. 45.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni urgenti. (23R00507) Pag. 8





REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2024, n. 3.

Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo.*(Pubblicata nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 7 febbraio 2024)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. La presente legge persegue la finalità di favorire la costituzione dei distretti del cibo, così come definiti dall'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), e di promuoverne le attività in considerazione del ruolo fondamentale che gli stessi svolgono nel raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:

- a) sviluppo sostenibile dei territori e integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale;
- b) riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni, conservazione della biodiversità e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari;
- c) sicurezza alimentare e riduzione dello spreco alimentare;
- d) coesione e inclusione sociale;
- e) formazione e sensibilizzazione degli operatori aderenti al distretto;
- f) equilibrato rapporto tra campagna e città;
- g) competitività delle aziende e delle filiere distrettuali;
- h) trasparenza del mercato.

2. L'attività dei distretti del cibo è orientata in particolare alla realizzazione di sistemi alimentari equi, sani e compatibili con l'ambiente, nonché vantaggiosi per i consumatori, e persegue la riduzione dell'impatto ambientale e climatico della produzione primaria, compatibilmente con la realizzazione di un equo guadagno per gli agricoltori e i produttori.

Art. 2.*I distretti del cibo*

1. La Regione promuove l'individuazione dei distretti del cibo di cui all'art. 1, al fine di favorire l'integrazione di attività agricole e agroalimentari caratterizzate da prossimità territoriale, valorizzando, nel più generale contesto dell'economia rurale, il legame con le vocazioni territoriali, le risorse umane e ambientali, la qualità delle produzioni locali e le reti di relazioni esistenti tra imprese, istituzioni e popolazione.

2. La Giunta regionale definisce modalità operative e criteri per l'individuazione dei distretti di cui all'art. 1, fatte salve le specifiche disposizioni dell'art. 7-ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sui distretti biologici.

3. In fase di prima applicazione, i distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera già riconosciuti alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 23 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» - Collegato 2019) sono individuati come distretti del cibo.

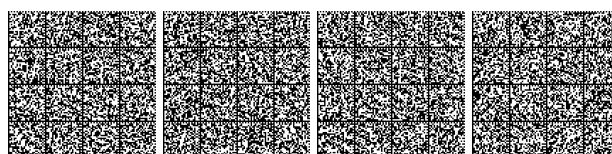
4. La Giunta regionale definisce criteri di finanziamento prioritario ai distretti del cibo, nel quadro delle azioni finanziate dalla politica agricola comune, per progetti integrati di trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti e di promozione e valorizzazione del territorio del distretto.

Art. 3.*Azioni di sostegno*

1. La Regione può concedere contributi ai distretti del cibo per la realizzazione di programmi di attività in coerenza con la normativa europea e nazionale, con particolare riguardo a:

- a) progetti per la promozione dei prodotti locali dei distretti;
- b) progetti di sensibilizzazione, divulgazione e diffusione di progetti innovativi e delle buone pratiche di sostenibilità delle produzioni e delle coltivazioni;
- c) progetti di cooperazione interdistrettuale;
- d) progetti di contrasto allo spreco alimentare e di educazione alimentare e ambientale;
- e) progetti tesi a incrementare il livello di conoscenze e competenze interne ai distretti.

2. Per i soli distretti del cibo di nuova istituzione la Regione può altresì concedere contributi per sostenere la copertura dei costi di costituzione e per favorire forme di aggregazione con un distretto confinante.



3. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, se necessario, in relazione ai contributi di cui al presente articolo, agli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 11-bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).

Art. 4.

Consulta dei distretti

1. Viene istituita la consulta regionale dei distretti del cibo.
2. La consulta di cui al comma 1 formula alla Giunta e al Consiglio regionale proposte per la promozione e la valorizzazione delle attività dei distretti.

3. La consulta relaziona annualmente alla commissione consiliare competente in materia di agricoltura in merito al lavoro svolto e alle proposte formulate.

4. La consulta regionale dei distretti del cibo è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta dai seguenti soggetti:

- a) assessore competente in materia di agricoltura o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante della Federazione regionale Coldiretti;
- c) un rappresentante di Confagricoltura Lombardia;
- d) un rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori Lombardia;
- e) un rappresentante di Copagri Lombardia;
- f) tre consiglieri regionali componenti della commissione competente in materia di agricoltura, designati dal consiglio regionale garantendo la rappresentanza della minoranza;
- g) dieci rappresentanti dei distretti, designati tra quelli riconosciuti per ciascuna delle tipologie individuate dall'art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001;
- h) un rappresentante di ANCI Lombardia;
- i) un rappresentante della Federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali.

5. La partecipazione alla consulta di cui al presente articolo è a titolo gratuito.

Art. 5.

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti. A tal fine, la Giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificandone le modalità attuative e le risorse impiegate;
- b) i soggetti coinvolti nell'attuazione e le collaborazioni istituzionali realizzate;
- c) i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche economiche e sociodemografiche;

d) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.

2. I soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire alla Regione le informazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione degli interventi di cui al presente articolo.

3. Il consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del consiglio che ne concludono l'esame.

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 7-bis della l.r. n. 31/2008

1. L'art. 7-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è abrogato.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Alle spese correnti derivanti dall'attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2, della presente legge, previste in euro 150.000,00 annui per gli anni dal 2024 al 2026, si fa fronte con incremento di euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026 della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» - titolo 1 «Spese correnti» e corrispondente diminuzione per pari importi e medesimi esercizi finanziari della missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi» - titolo 1 «Spese correnti» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.

2. Per gli esercizi successivi al 2026 all'autorizzazione delle spese di cui alla presente legge si provvede con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

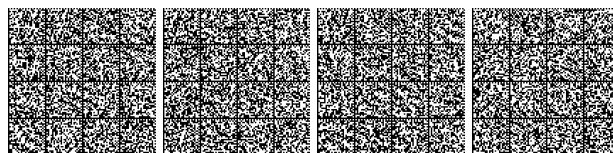
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 5 febbraio 2024

FONTANA

24R00135



REGOLAMENTO REGIONALE 30 gennaio 2024, n. 1.

Modifiche al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 «Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale».

(Pubblicato nel Supplemento del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 2 febbraio 2024)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Modifiche al regolamento regionale 8/2015

1. Al regolamento regionale 27 ottobre 2015, n. 8 «Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale» sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 8, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. In considerazione delle conseguenze economiche derivanti da alcuni fattori di crisi che hanno impatto, a livello globale, su tutti i settori produttivi, nonché della derivata necessità di concedere alle aziende un lasso di tempo utile per il rinnovo del parco mezzi, fortemente compromesso dai ritardi nella produzione e consegna degli autobus da parte delle imprese costruttrici, ai fini dell'esercizio dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, per gli anni dal 2024 al 2028:

a) il soggetto che intende avviare l'attività di cui all'art. 3 deve essere in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del medesimo art. 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4-*ter*;

b) la verifica della permanenza dei requisiti nei confronti delle imprese esercenti i servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale, è svolta ai sensi dell'art. 6, fatto salvo quanto previsto al comma 4-*ter*.»;

b) All'art. 8, dopo il comma 4-*bis*, è inserito il seguente comma 4-*ter*:

«4-*ter*. Per gli anni dal 2024 al 2028 il requisito di cui alla lettera c), comma 1, art. 3, nella parte in cui prevede che gli autobus devono essere immatricolati per la prima volta da non più di sei anni, si intende soddisfatto quando il veicolo sia stato immatricolato per la prima volta da non più di otto anni.»

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 30 gennaio 2024

FONTANA

24R00136

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 2023, n. 15.

Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 87 Supplemento n. 1 del 31 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga:

la seguente legge:

Art. 1 .

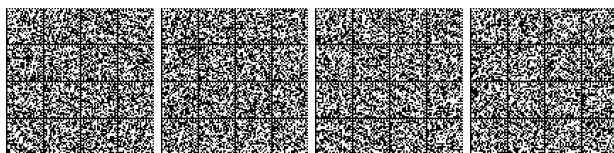
Contributo della Regione

1. La Regione concede un contributo annuale ai comuni, singoli o associati, che hanno richiesto e ottenuto il mantenimento della sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e successive modifiche.

Art. 2.

Criteri e modalità per la concessione del contributo

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione del contributo di cui all'art. 1.



Art. 3.

Abrogazione

1. L'art. 106 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo al fondo per il mantenimento degli uffici del giudice di pace, è abrogato.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Contributo ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 160.000,00 per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei predetti oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 5.

Disposizioni relative alla sede degli uffici del giudice di pace

1. Anche al fine di consentire ai comuni di destinare immobili come sede degli uffici del giudice di pace, alla legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 (Complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi) trasferiti alla Regione Lazio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge del 21 ottobre 1978, n. 641. Trasferimento in proprietà agli enti locali competenti per territorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1, dopo le parole: «i complessi immobiliari» sono inserite le seguenti: «provenienti da enti disciolti, ivi inclusi quelli» e dopo la parola: «formative» è inserita la seguente: «, di giustizia di pace, sportive»;

b) all'art. 3 bis:

1) al comma 1 le parole: «entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025»;

2) al comma 2 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «. Tali beni possono essere concessi in comodato d'uso agli enti locali richiedenti, fino all'adozione del decreto di cui al precedente periodo.».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

24R00099

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2023, n. 16.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 87 - Supplemento n. 1 - del 31 ottobre 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riaccertamento dei residui attivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, i residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti alla data del 31 dicembre 2022 sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari a euro 236.019.526,00, di cui:

a) euro 216.357.373,38 corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti derivanti da esercizi pregressi;

b) euro 19.662.152,62 corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti derivanti dalla competenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui attivi corrispondenti a crediti non ancora esigibili relativi all'esercizio 2022 sono reimputati nell'esercizio 2023, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo di euro 1.683.909.766,16.

Art. 2.

Riaccertamento dei residui passivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti insussistenti alla data del 31 dicembre 2022 sono eliminati



dalle scritture contabili, per un importo complessivo pari a euro 128.692.348,43, di cui:

a) euro 77.839.311,20, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti da esercizi pregressi;

b) euro 50.853.037,23, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti dalla competenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti non ancora esigibili relativi all'esercizio 2022 sono reimputati nell'esercizio o 2023, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo pari a euro 2.077.082.665,34.

Art. 3.

Maggiori accertamenti e impegni

1. Nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 39, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011, è autorizzato il maggior accertamento e impegno rispetto alle previsioni e agli stanziamenti di competenza di entrata e di spesa del sotto indicato capitolo di entrata iscritto nel titolo 9 (Entrate per conto terzi e partite di giro), tipologia 100 (Entrate per partite di giro) e del corrispondente capitolo di spesa iscritto nella missione 99 (Servizi per conto terzi), programma 01 (Servizi per conto terzi - partite di giro).

Entrata	Spesa
Cap. n. E0000611181	Cap. n. U0000T31481

Art. 4.

Entrate di competenza

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 118/2011 in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (titolo 1), «Entrate per trasferimenti correnti» (titolo 2), «Entrate extra-tributarie» (titolo 3), «Entrate in conto capitale» (titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (titolo 5), «Entrate per accensione prestiti» (titolo 6), «Entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere» (titolo 7), «Entrate per conto terzi e partite di giro» (titolo 9), ed accertate nell'esercizio finanziario 2022 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:

entrate accertate: 23.704.422.516,06 (+);

delle quali riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, decreto legislativo n. 118/2011:

per crediti non esigibili nell'anno 2022: 1.683.909.766,16 (-);

per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti: 19.662.152,62 (-);

entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2022: 22.000.850.597,28 (+);

delle quali rimosse: 18.744.410.414,92 (-);

delle quali rimaste da riscuotere: 3.256.440.182,36.

Art. 5.

Spese di competenza

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (missione 1), «Giustizia» (missione

2), «Ordine pubblico e sicurezza» (missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali» (missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (missione 6), «Turismo» (missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (missione 10), «Soccorso civile» (missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (missione 12), «Tutela della salute» (missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (missione 18), «Relazioni internazionali» (missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (missione 20), «Debito pubblico» (missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (missione 60) e «Servizi per conto terzi» (missione 99) e impegnate nell'esercizio 2022 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

spese impegnate: 23.586.046.402,70 (+);

delle quali riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011:

per debiti non esigibili nell'anno 2022: 2.077.082.665,34 (-);

per debiti insussistenti: 50.853.037,23 (-);

spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2022: 21.458.110.700,13 (+);

delle quali pagate: 18.656.354.868,87 (-);

delle quali rimaste da pagare: 2.801.755.831,26.

Art. 6.

Risultato gestione di competenza

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2022 risulta stabilito come segue:

entrate complessive accertate: 23.704.422.516,06 (+);

somme riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011:

per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti: 19.662.152,62 (-);

per crediti non esigibili nell'anno 2022: 1.683.909.766,16 (-).

entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2022: 22.000.850.597,28 (+);

spese complessive impegnate: 23.586.046.402,70 (+);

somme riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011:

per debiti insussistenti: 50.853.037,23 (-);

per debiti non esigibili nell'anno 2022: 2.077.082.665,34 (-);

spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2022: 21.458.110.700,13 (+);

differenza (al lordo del riaccertamento): 118.376.113,36;

differenza (al netto del riaccertamento): 542.739.897,15;

fondo pluriennale vincolato in entrata: 886.002.654,71 (+);



fondo pluriennale vincolato di spesa: 920.655.316,21 (-);
 saldo entrate e spese di competenza: 508.087.235,65;
 disavanzo di amministrazione: 273.662.182,28 (-);
 utilizzo avanzo di amministrazione: 443.825.215,91 (+);
 risultato gestione di competenza: 678.250.269,28.

Art. 7.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2021 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2021 e precedenti risultano stabiliti in:
 residui attivi iniziali: 4.464.589.019,95 (+);
 dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti: 216.357.373,38 (-);
 dei quali riscossi durante l'esercizio 2022: 1.679.701.081,30 (-);
 dei quali rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2022: 2.568.530.565,27.

Art. 8.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2021 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2021 e precedenti risultano stabiliti in:
 residui passivi iniziali: 4.145.896.956,86 (+);
 dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per debiti insussistenti: 77.839.311,20 (-);
 dei quali pagati durante l'esercizio 2022: 1.853.501.201,74 (-);
 dei quali rimasti da pagare al 31 dicembre 2022: 2.214.556.443,92.

Art. 9.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 risultano stabiliti in:
 a) somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2021 e precedenti: 2.568.530.565,27 (+);
 b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2022: 3.256.440.182,36 (+).
 Totale residui attivi al 31 dicembre 2022 5.824.970.747,63.

Art. 10.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 risultano stabiliti in:
 a) somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2021 e precedenti: 2.214.556.443,92 (+);

b) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2022: 2.801.755.831,26 (+).

Totale residui passivi al 31 dicembre 2022: 5.016.312.275,18.

Art. 11.

Disponibilità di cassa

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2022 è stabilito in euro 2.108.881.858,25, in base alle seguenti risultanze:

avanzo di cassa al 31 dicembre 2021: 2.194.626.432,64 (+);
 riscossioni dell'esercizio 2022:
 a) in conto competenza: 18.744.410.414,92 (+);
 b) in conto residui attivi: 1.679.701.081,30 (+);
 pagamenti dell'esercizio 2022:
 a) in conto competenza: 18.656.354.868,87 (-);
 b) in conto residui passivi 1.853.501.201,74 (-);
 avanzo di cassa al 31 dicembre 2022: 2.108.881.858,25.

Art. 12.

Risultato di amministrazione

1. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2022» annesso alla presente legge ed è di seguito riepilogata:

fondo cassa al 31 dicembre 2021: 2.194.626.432,64;
 residui attivi: 5.824.970.747,63 (+);
 residui passivi: 5.016.312.275,18 (-);
 fondo pluriennale vincolato per spese correnti: 245.883.586,87 (-);
 fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale: 674.771.729,34 (-);
 risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022: 1.996.885.014,49.

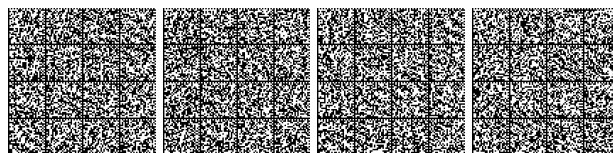
Parte accantonata:

fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2022: 642.907.117,56 (-);
 accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2022: 563.597.952,18 (-);
 fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2022: 13.305.138.187,94 (-);
 fondo perdite società partecipate: 1.942.842,00 (-);
 fondo contenzioso 141.275.559,69 (-);
 altri accantonamenti 264.757.394,66 (-).

Parte vincolata:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: 141.205.261,91 (-);
 vincoli derivanti da trasferimenti: 653.652.021,07 (-);
 altri vincoli: 0,00 (-).

Totale parte disponibile-disavanzo: -13.717.591.322,52,



di cui:

fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2022: -13.305.138.187,94;

disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo n. 78/2015 convertito dalla legge n. 125/2015: -241.525.650,14;

disavanzo da ripianare originatosi nel 2022: -170.927.484,44.

Totale: -13.717.591.322,52.

Disavanzo al netto del Fondo anticipazioni liquidità: -412.453.134,58.

2. Al fine di recepire i rilievi della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, nell'accantonamento ai residui perenti al 31 dicembre 2022, pari a euro 563.597.952,18, in riduzione rispetto a quanto approvato ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2022, n. 20 (Rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021), è svincolata la quota concernente i residui perenti in conto capitale a carico della Regione e, conseguentemente, il relativo disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto è pari a zero.

3. Nell'accantonamento di cui al comma 2, corrispondente al 70 per cento dello stock di perenzione al 31 dicembre 2022, in conformità all'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, sono ricomprese, rispettivamente, la quota residuale delle risorse accantonate per i residui perenti derivante dal rendiconto dell'esercizio precedente, pari a euro 467.970.467,74 e l'ulteriore quota derivante dall'adeguamento al giudizio di parificazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022, pari a euro 95.627.484,44.

Art. 13.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2022 è stabilito in euro 996.071.127,55 in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO	Valori al 31/12/2022
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	17.667.674.407,24
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.667.674.407,24
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	16.264.649.898,09
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	16.264.649.898,09
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.403.024.509,15
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-649.431.098,03
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-649.431.098,03
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	89.833,59
TOTALE RETTIFICHE (D)	89.833,59
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	259.447.494,94
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	259.447.494,94
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.013.130.739,65
Imposte	17.059.612,10
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	996.071.127,55

2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2022 è stabilita in euro 9.579.263.771,99 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Valori al 31/12/2022
A) CREDITI VS STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
Totale immobilizzazioni immateriali	46.111.287,02
Totale immobilizzazioni materiali	1.299.324.440,91
Totale immobilizzazioni finanziarie	620.018.508,01
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.965.454.235,94
C) ATTIVO CIRCOLANTE	7.305.127.655,23
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	7.305.127.655,23
D) RATEI E RISCONTI	308.681.880,82
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	308.681.880,82
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	9.579.263.771,99

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2022 è stabilita in euro 9.579.263.771,99 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Valori al 31/12/2022
A) PATRIMONIO NETTO	-20.074.317.628,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-20.074.317.628,13
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	407.975.796,35
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	407.975.796,35
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00
D) DEBITI	28.196.003.601,22
TOTALE DEBITI (D)	28.196.003.601,22
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.049.602.002,55
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.049.602.002,55
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	9.579.263.771,99
CONTI D'ORDINE	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00

Art. 14.

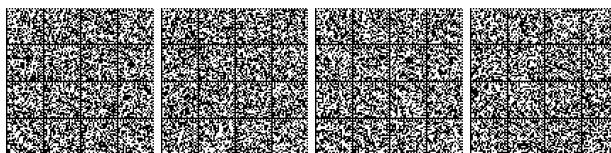
Approvazione del rendiconto

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2022, così come risulta dagli articoli precedenti.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

24R00100

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023, n. 44.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 192.960,66, derivante dall'attuazione della Convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato «Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna» - CUP: C13I17000000002 - ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 42 del 18 ottobre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 44

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 95/5 del 28 novembre 2023;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 44.

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 192.960,66, derivante dall'attuazione della convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato «Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna» - CUP: C13I17000000002 - ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila per euro 192.960,66, derivante dall'attuazione della convenzione tra Regione Abruzzo e Comune dell'Aquila per l'intervento denominato «Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna» - CUP: C13I17000000002 - ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 1.

Riconoscimento del debito fuori bilancio

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore del Comune dell'Aquila, derivante dall'attuazione della convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e il Comune dell'Aquila per l'intervento denominato «Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna» - CUP C13I17000000002 - pagamento saldo - per un totale di euro 192.960,66.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari di cui all'art. 1, determinati nell'importo complessivo di euro 192.960,66, si fa fronte con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 06, Programma 03, Titolo 2, capitolo di spesa 92400/2 «Risorse PAR FAS Abruzzo 2007-2013», del bilancio regionale 2023/2025, esercizio 2023.

2. Il Dipartimento regionale competente in materia di sviluppo economico - turismo provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 95/5 del 28 settembre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

23R00506

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2023, n. 45.

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni urgenti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 42 del 18 ottobre 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 45

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 95/6 del 28 settembre 2023;



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 16 ottobre 2023, n. 45

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni urgenti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 1.

Riconoscimento di debito fuori bilancio derivante dall'attuazione della convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara per l'intervento denominato «Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara»

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara, derivante dall'attuazione della Convenzione stipulata tra la Regione Abruzzo e il Comune di Pescara per l'intervento denominato «Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara» - CUP: J25B17000020001 - pagamento saldo - per un totale di euro 7.667,58.

2. Agli oneri finanziari di cui al comma 1, determinati nell'importo complessivo di euro 7.667,58, si fa fronte con le risorse disponibili nell'ambito della Missione 06, Programma 03, titolo 2, capitolo di spesa 92400/2 «Risorse PAR FAS Abruzzo 20072013», del Bilancio regionale 2023/2025, esercizio 2023.

3. Il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico - Turismo provvede agli adempimenti successivi e conseguenti per dare attuazione al presente articolo.

Art. 2.

Riconoscimento di debito fuori bilancio - Contributi di esercizio di cui alla legge regionale n. 62/1983, accordo bonario della Regione Abruzzo con la società Donato Di Fonzo e f.lli S.p.a. a titolo di conguagli a saldo sui contributi per il TPL dal 2004 al 2014 - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti-DPE

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.063.693,00 in favore della società Di Fonzo e f.lli

S.p.a., a saldo e stralcio di ogni diritto e pretesa relativamente ai conguagli sui contributi di esercizio per il trasporto pubblico ex legge regionale 9 settembre 1983, n. 62 (Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali), per tutte le annualità dal 2004 al 2014.

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsto dal comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 1.063.693,00 a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di parte Spesa 181510.3 del Bilancio di previsione 2023/2025, annualità 2023, istituito nell'ambito della Missione 10, Programma 02, titolo 1, Macroaggregato 04 (PdC 1.04.03.99.000).

Art. 3.

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 42/2019

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sottoposta a trapianto), le parole «sostenute da un familiare accompagnatore, la cui presenza è certificata come necessaria dalla struttura competente dell'azienda sanitaria locale» sono sostituite dalle seguenti: «sostenute da un accompagnatore delle persone di cui al comma 2».

Art. 4.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 41/2023

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale 12 settembre 2023, n. 41 (Modifiche alla legge regionale 28 agosto 2023, n. 40 (Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l'esercizio 2022) e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023/2025 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2023, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.000.000,00;

b) esercizio 2024, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.000.000,00;

c) esercizio 2025, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte spesa: titolo 1, Missione 01, Programma 05, capitolo di nuova istituzione, con dotazione di euro 1.000.000,00;

2) in diminuzione parte spesa: titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.000.000,00.»

Art. 5.

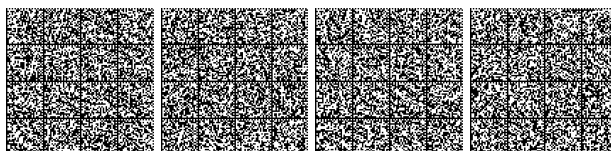
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

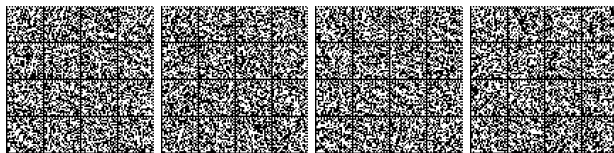
Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 95/6 del 28 settembre 2023, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

23R00507



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

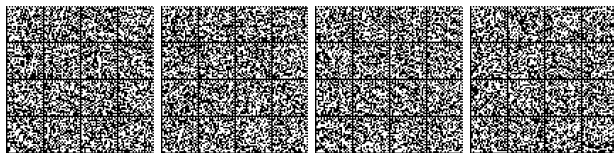
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

